

## II

*(Atti non legislativi)*

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/170 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2015

**che abroga il regolamento (CE) n. 1135/2009 che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) in seguito ai livelli elevati di melamina riscontrati nel latte per lattanti, in altri prodotti lattieri, nella soia e nei prodotti a base di soia e nel bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi in Cina e all'atto dell'importazione nell'UE, il regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> impone condizioni speciali per l'importazione di questi prodotti originari della Cina o da essa provenienti. A norma di tale regolamento, l'importazione di prodotti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia originari o provenienti dalla Cina è vietata. Inoltre i controlli di identità e i controlli materiali, compresi il campionamento e l'analisi volta a rilevare la presenza di melamina, vanno effettuati sul 20 % circa delle partite originarie della Cina o da essa provenienti di bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi e di alimenti e mangimi contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia.
- (2) Dal luglio 2009 le autorità competenti degli Stati membri hanno riferito di un solo campione non conforme. I quantitativi rilevati in tale campione, comunicati nel 2011, superavano di poco il livello massimo di melamina nel bicarbonato di ammonio. È dunque opportuno abrogare le condizioni speciali per l'importazione di latte per lattanti, altri prodotti lattieri, soia e prodotti a base di soia e bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi originari della Cina o da essa provenienti.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1135/2009 è abrogato.

<sup>(1)</sup> GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009, che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE della Commissione (GUL 311 del 26.11.2009, pag. 3).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2015

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNKER

---